

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1 Premessa

Sempre di più la Pubblica Amministrazione sta proseguendo nell'opera di riorganizzazione e revisione del proprio assetto organizzativo e normativo, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

In questo ambito svolge oggi un ruolo fondamentale la trasparenza nei confronti dei cittadini.

La trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, è intesa come “accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”.

Essa rappresenta dunque uno strumento essenziale per fare in modo che siano assicurati i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

2 Riferimenti normativi

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione.

Già con la legge n. 241/1990 si era stabilito il diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, successivamente con la legge n. 69/2009 si era affermato il dovere in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici; il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 poneva infine un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il “Programma triennale di trasparenza e Integrità” (P.T.T.I.).

A questo si sono aggiunte le deliberazioni della CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, la deliberazione della CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” e la più recente delibera n. 50/2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016”; la deliberazione del Garante per la protezione dei Dati personali del 2.3.2011 “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

Da ultimo, il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 33 “Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. Con questo decreto legislativo, previsto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, la Pubblica Amministrazione è chiamata ad un grande sforzo di trasparenza.

3 Contenuti

Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità si intende precisare quali siano le attività da porre in essere al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, ottemperando agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, e in particolare dall'art. 10.

Il P.T.T.I. definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente correlato al P.T.P.C. E' stato previsto che entrambi i Piani annualmente siano aggiornati entro il 31 gennaio.

Gli obiettivi del P.T.T.I. devono essere inoltre coordinati con gli obiettivi programmati per la valutazione della performance.

4 Misure organizzative

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente continuerà ad avvenire con modalità decentrata, procedendo al consolidamento dell'iter standardizzato.

Ai Responsabili di Area e di Servizio e ai propri collaboratori sono state attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio.

L'attività continuerà a riguardare, infatti, tutti i Responsabili di Area e di Servizio, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Nell'allegato A al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito "Amministrazione trasparente" previste dal D. Lgs. n. 33/2013.

Dall'analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza per le strutture dell'Ente. Nel dettaglio:

Grado di coinvolgimento	Uffici/Servizi
Alto	Segreteria Generale
Alto	Servizi Finanziari
Alto	Personale
Medio	Lavori Pubblici e Manutenzioni
Medio	Patrimonio
Medio	Servizi al Cittadino e S.U.A.P.
Medio	Urbanistica
Medio	Ambiente
Basso	Altri Uffici

5 Soggetti responsabili

5.1 Giunta

La Giunta comunale approva il P.T.T.I. quale sezione del P.T.P.C. ed i relativi aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio di ogni anno: tale Programma viene predisposto dal Responsabile della Trasparenza.

5.2 Responsabile della Trasparenza

Il "Responsabile della Trasparenza" è individuato nel Responsabile Servizi Generali dr. Paolo Briotto ed ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento del P.T.T.I;
- controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'O.I.V., all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

5.3 OIV

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza tra il P.T.T.I. e il Piano Performance valutando anche l'adeguatezza degli indicatori utilizzati. Tale Organismo utilizza i dati e le informazioni relative agli obblighi di trasparenza anche per la valutazione della performance organizzativa ed individuale del responsabile e dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.

5.4 Responsabili di Area e di Servizio

I Responsabili di Area e di Servizio:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato A del presente programma;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

I singoli Responsabili hanno individuato all'interno delle rispettive aree e servizi un numero di dipendenti cui è stato assegnato il compito di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano.

I dipendenti individuati saranno coinvolti in appositi incontri formativi interni.

6 Procedimento di elaborazione e adozione del P.T.T.I.

6.1. Adozione del Programma per la Trasparenza e l'integrità

La Giunta comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità ed i relativi aggiornamenti.

Una volta predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale, si procede alla pubblicazione del Programma sul sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto previsto nell'allegato A al D. Lgs. n. 33/2013.

Gli obiettivi relativi alla Trasparenza sono assegnati al Responsabile della Trasparenza che cura, con il segretario, la proposta, gli aggiornamenti e la fase attuativa del programma e delle norme in materia.

6.2 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità

Il Responsabile della Trasparenza segue, in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi di PEG, lo stato di attuazione del Programma, verificando eventuali scostamenti e segnalando eventuali inadempimenti.

6.3 Modalità di aggiornamento del Programma

Il Programma triennale viene adottato contestualmente al Piano delle Performance. Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo (tre anni) periodo. E' un programma triennale "a scorrimento", idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso. La cadenza di aggiornamento è annuale.

7. Strumenti

7.1 Sito Web Istituzionale

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell'Ente www.comune.gallieraveneta.pd.it un'apposita sezione denominata "**Amministrazione trasparente**".

Nell'aggiornamento del sito si terrà anche conto delle Linee guida emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione nonché le misure a tutela della privacy.

7.2 La posta elettronica certificata (PEC)

Il Comune è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. n. 69/2009), è pubblicizzata sulla home page, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

8 Dati da pubblicare

8.1 Utilizzabilità dei dati

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

8.2 Piano delle performance

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano della Performance, che è unificato organicamente nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D. Lgs. n. 267/2000), che ha il compito di evidenziare gli indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice, l'operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi

comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire degli enti.

L'ente è dotato di un sistema di misurazione, valutazione e gestione della performance.

Nello specifico il piano della performance contiene gli obiettivi prestazionali misurabili e verificabili periodicamente e troveranno ulteriori sviluppi le connessioni e le interdipendenze tra Piano della Performance e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

9. Iniziative per la promozione, diffusione e il consolidamento della trasparenza

Per presentare il Piano e la Relazione sulla performance, nonché quant'altro previsto dal presente Programma e dal Decreto legislativo n. 33/2013, il Responsabile della trasparenza promuove "la giornata della trasparenza".

Si intende in questo modo rafforzare un processo partecipativo che rappresenta un'importante apertura di spazi alla collaborazione ed al confronto con la società civile.

10 Accesso civico

Con lo strumento dell'accesso civico, disciplinato all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione, ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

Con l'accesso civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

E' opportuno, comunque, evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 241; quest'ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi. Diversamente, l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del decreto legislativo n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.

Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate al Responsabile della Trasparenza, fermo restando l'obbligo a carico dei Responsabili di Area e di Servizio di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.